

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola

Zona Valdera - Provincia di Pisa

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 34 del 24.09.2012

OGGETTO:

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA DELL'UNIONE VALDERA

L'anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 21.30, presso la Sala Consiliare dell'Unione Valdera in Pontedera, si è tenuta la seduta pubblica del Consiglio dell'Unione Valdera dietro convocazione in data 14.09.2012, diramata dalla Presidente del Consiglio ai sensi dell'art.25 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio.

Risultano rispettivamente presenti e assenti:

TURINI DAVID - Presidente Unione	P	GIUSTI LORENZO	P
BAGNOLI MARTINA - Presidente Consiglio	P	GUERRAZZI BARBARA	P
AMIDEI MARCO	P	IACOROSSO SIMONE	Ass.
ARCENNI MATTEO	P	MARMUGI ENRICO MARIA	Ass.
BAGNOLI MATTEO	P	MARTINOLI BRUNO	Ass.
BANCHELLINI ROBERTO	P	MONTECCHIARI VALENTINA	P
BANDECCA PAOLO	P	MONTI PAOLO	Ass.
BERNARDI CLAUDIA	P	NENCIONI STEFANIA	Ass.
BIASCI FRANCESCO	P	PANDOLFI DOMENICO	P
CARMASSI DARIO	P	PAPARONI LUCA	P
CAROTI MARZIO	P	PARRINO SABINA	P
CINI OTELLO	P	SCATENI DAMIANO	Ass.
COSCETTI FLORA	Ass.	STEFANINI MARCO	P
CURCIO LUCIA	P	TADDEI ROBERTO	P
DAINI GIULIANO	P	ZARRA GERARDINO	P
DAL MONTE VALTER	Ass.	ZITO GIACOMO	P
DE VITO PIETRO ANTONIO	P		
DEL GRANDE MANUELA	P	Risultano altresì, con diritto di intervento ma senza diritto di voto, ai sensi dell'articolo 22 comma 10 dello Statuto dell'Unione Valdera:	
GEMMI SIMONE	P	BIGAZZI LINDA	Ass.
GIACOMELLI FLAVIO	P	ANICHINI ANDREA	P
GIOBBI STEFANO	P		
GIUNTINI VALERIANO	P		

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario generale dell'Unione Valdera NORIDA DI MAIO.

Presiede la seduta MARTINA BAGNOLI, Presidente del Consiglio dell'Unione Valdera.

La Presidente del Consiglio, accertato il numero legale per poter deliberare validamente ai sensi dell'art.27 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio, essendo presenti 30 componenti con diritto di voto, dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La Consigliere Lucia Ciampio illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto. Su invito della Presidente del Consiglio il Direttore Giovanni Forte illustra poi una proposta di emendamento tecnico ex art.29 del Reg. di Funzionamento del Consiglio relativo ad alcune parti del regolamento allegato alla proposta di deliberazione. La proposta di deliberazione e l'emendamento proposto sono riportati di seguito.

Durante la trattazione dell'argomento esce dall'aula il Consigliere Stefano Giobbi; i componenti con diritto di voto presenti in aula diventano pertanto 29.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO UNIONE VALDERA 24.09.2012

Punto 7 dell'ordine del giorno

OGGETTO:

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA DELL'UNIONE VALDERA

Decisione:

Il Consiglio dell'Unione Valdera dispone:

- di approvare il Regolamento della Commissione delle pari opportunità dell'Unione Valdera, fornito in allegato al presente provvedimento, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;
- di prendere atto che i 9 componenti politici incaricati dalla Giunta dell'Unione Valdera di gestire il reclutamento dei componenti della commissione ascrivibili alla società civile, in attuazione dell'articolo 12 del regolamento suddetto, sono:

1. Lucia Ciampi (Sindaco Calcinaia)	6. Manuela Del Grande (Cons. Unione e Cons. Santa Maria a Monte)
2. Claudia Bernardi (Cons. Unione e Cons. Pontedera)	7. Federica Barabotti (Cons. Pontedera)
3. Sabina Parrino (Cons. Unione e Cons. Capannoli)	8. Linda Bigazzi (Componente senza diritto di voto Consiglio Unione e Cons. Peccioli)
4. Alessandra Nardini (Cons. Capannoli)	9. Veronica Cei (Cons. Capannoli)
5. Gianpaola Cortopassi (Cons. e Ass. Palaia)	

- di individuare, quale coordinatore di questa fase costituiva, la Sindaco Lucia Ciampi;
- di dare atto che una volta completata la procedura di reclutamento dei componenti della società civile, la Giunta dell'Unione Valdera provvederà a nuova designazione dei componenti politici della commissione, individuati nell'ambito dei membri del Consiglio e della Giunta dell'Unione ricostituiti sulla base delle nuove previsioni statutarie a seguito dello scioglimento previsto dall'articolo 77 dello statuto stesso.

Motivazione:

L'articolo 6 del vigente Statuto, al comma 1, lettera h., prevede, tra le funzioni svolte in forma associata dall'Unione per tutti i comuni aderenti, dalla data di entrata in vigore dello Statuto stesso, anche *"h. la promozione delle pari opportunità attraverso il lavoro di una apposita commissione"*.

Si ritiene pertanto opportuno procedere con l'approvazione del regolamento della commissione pari opportunità fornito in allegato, già oggetto di esame da parte della 1^a Commissione Consiliare dell'Unione Valdera riunitasi in data 14 settembre 2012.

Come previsto dall'articolo 12 (Norme transitorie) del regolamento allegato, la costituzione della commissione pari opportunità si svilupperà in due fasi:

- il reclutamento degli 11 componenti della commissione ascrivibili alla società civile, che avverrà sotto la gestione dei 9 componenti politici indicati nella decisione del presente atto, sotto il coordinamento della Sindaco Lucia Ciampi;

- la successiva designazione dei 9 componenti politici che andranno a far parte della commissione (che saranno individuati nell'ambito dei membri del Consiglio e della Giunta dell'Unione ricostituiti sulla base delle nuove previsioni statutarie dopo lo scioglimento previsto dall'articolo 77 dello statuto stesso), che sarà effettuata dalla Giunta dell'Unione non appena gli attuali componenti politici avranno terminato il compito indicato al punto precedente (ovvero al momento della nomina degli 11 componenti ascrivibili alla società civile).

Adempimenti a cura dell'ente pubblico:

Il Servizio segreteria generale provvederà alla pubblicazione del presente atto.

Segnalazioni particolari:

Il Dirigente dell'Area Affari generali Giovanni Forte ha espresso in data 17.09.2012 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ed ha dichiarato che lo stesso non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa né diminuzione in entrata.

La presente deliberazione diverrà eseguibile trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Il regolamento della commissione pari opportunità diverrà esecutivo trascorsi quindi giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Riferimenti normativi:**Generali:**

D. Lgs. 267/2000 " Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, art. 49 comma 1, relativo all'espressione dei pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio.

Statuto dell'Unione Valdera.

Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione Valdera.

Specifici:

Articolo 6 comma 1 dello Statuto dell'Unione Valdera, che alla lettera h., prevede che l'Unione svolga in forma associata per tutti i Comuni associati la promozione delle pari opportunità.

Articolo 77 del vigente Statuto dell'Unione Valdera entrato in vigore il 10.09.2012, che prevede che il Presidente proceda allo scioglimento del Consiglio e della Giunta e alla sua ricostituzione secondo le nuove previsioni statutarie.

D.Lgs. 267/2000, articolo 134 comma 3, sulla eseguibilità degli atti del Consiglio.

Ufficio proponente:

Area Affari generali

Responsabile del procedimento: Giovanni Forte

Riferimenti segreteria: Tel. 0587.299.573/580

e.corsi@unione.valdera.pi.it - p.pietroni@unione.valdera.pi.it



Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, S. Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

- Art. 1 - Istituzione e ambito operativo
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Compiti
- Art. 4 - Collaborazioni
- Art. 5 - Costituzione
- Art. 6 - Durata in carica e sostituzione dei componenti
- Art. 7 - Organi della Commissione
- Art. 8 - Convocazione e Ordine del Giorno
- Art. 9 - Validità delle decisioni
- Art. 10 - Gruppi di lavoro
- Art. 11 - Verbali della Commissione
- Art. 12 – Norma transitoria

ART. 1 - ISTITUZIONE E AMBITO OPERATIVO

1. È istituita presso l'Unione Valdera la Commissione per le Pari Opportunità (d'ora innanzi indicata come la Commissione), in attuazione delle previsioni dell'art. 6 dello statuto dell'Unione.

2. La Commissione è un organo permanente con funzioni conoscitive, consultive e di proposta al Consiglio dell'Unione ed ha sede presso l'Unione stessa. In ogni caso può convocare le proprie sedute in qualsiasi sede ritenuta opportuna, purché accessibile al pubblico.

3. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia; cura i rapporti con gli enti e gli organismi con i quali individua programmi comuni e forme anche continuative di coordinamento e collaborazione.

4. Le azioni eventualmente proposte dalla Commissione, qualora comportino spese aggiuntive rispetto alla programmazione ordinaria dell'Unione, dovranno indicare le relative fonti di finanziamento.

ART. 2 - FINALITÀ

1. La Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e /o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio, secondo i principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana, in conformità con i principi contenuti nella L. R. 14 del 23/02/87.

2. La Commissione si propone, inoltre, di contrastare e possibilmente eliminare ogni tipo di discriminazione fondata su ragioni di sesso, razza, religione, condizione di salute, appartenenza politica e in genere ogni discriminazione legata all'appartenenza a particolari categorie di popolazione.

3. Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della Legge n. 125 del 10/04/91, nonché in attuazione della strategia europea per la parità tra uomini e donne 2010-2015, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

ART. 3 - COMPITI

1. La Commissione si propone di far emergere il valore aggiunto dato dalla visione femminile sull'amministrazione della comunità, in linea con l'ormai riconosciuta natura di "giacimento inesplorato di passioni e competenze" attribuita al genere femminile.

2. Nell'esercizio dell'azione rivolta specificamente alla parità di genere, la Commissione può:

- a) promuovere e svolgere indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio;
- b) promuovere azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali e nazionali;

- c) operare per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente;
- d) formulare specifiche proposte al Presidente, alla Giunta ed al Consiglio dell'Unione riguardo le tematiche di cui all'art. 2;
- e) sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola in collaborazione con le istituzioni preposte per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- f) promuovere iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne nel campo del sapere e della conoscenza, del saper fare e del saper essere;
- g) attuare iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale favorendo inoltre una migliore ripartizione delle responsabilità familiari tra i sessi;
- h) favorire la costituzione di reti di relazione con le associazioni femminili e le associazioni impegnate nella promozione di pari opportunità in tutti i settori;
- i) provvedere al reperimento, acquisto, conservazione e diffusione di materiale bibliografico e documentaristico sulla cultura di genere e sulla condizione femminile;
- j) operare affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati di discriminazione nei confronti dell'immagine femminile.

3. La Commissione, per il perseguimento delle proprie finalità ed in relazione alle attività dell'Unione:

- a) riceve informazione dei provvedimenti di Giunta e Consiglio assunti inerenti finalità e tematiche di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
- b) può esprimere parere sui seguenti atti: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, nonché deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di pari opportunità sul territorio;
- c) può chiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare che risulti essere in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;
- d) promuove e sostiene la parità di genere nelle nomine di competenza dell'Unione;
- e) può formulare proposte di codici comportamentali al fine di definire le regole di condotta conformi alla parità.

4. La Commissione può presentare richieste scritte, alle quali dovrà essere risposto entro trenta giorni dall'organo competente.

5. La Commissione predispone annualmente:

- a) un documento programmatico, contenente il piano di attività sostenibile per l'anno successivo, da inviare al Presidente entro il 31 ottobre di ogni anno;
- b) una relazione sull'attività svolta nell'anno, da trasmettere al Presidente entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 4 - COLLABORAZIONI

1. La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale, ed internazionale.

2. La Commissione, per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di enti pubblici e privati, di associazioni femminili, associazioni sindacali; imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti della condizioni di discriminazione.

ART. 5 - COSTITUZIONE

1. La Commissione è costituita con deliberazione del Consiglio dell'Unione e resta in carica per 4 anni, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro 90 gg. dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione.

2. La Commissione è composta da venti membri, di cui

a) nove designati dalla Giunta dell'Unione e selezionati nell'ambito della componente politica dell'Unione, con precedenza per le consigliere comunali donne elette nel Consiglio e i sindaci donna elette nella Giunta;

b) undici nominati dal Consiglio, a seguito di apposito avviso pubblico finalizzato ad individuare le persone disponibili nel territorio della Valdera e con possibilità di cooptazione di persone che si siano particolarmente distinte nel campo sociale, della cultura o del lavoro. L'individuazione dovrà effettuarsi assicurando la massima rappresentanza territoriale e sociale possibile; la designazione e la nomina necessitano della maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati e dei 2/3 della popolazione rappresentata.

3. La Commissione, nella prima seduta di insediamento convocata dal Presidente dell'Unione, da tenersi entro 20 giorni dalla pubblicazione della delibera di costituzione, ha facoltà di formulare una propria proposta non vincolante per il ruolo di Presidente della Commissione, da individuarsi obbligatoriamente fra i componenti della Commissione stessa.

4. La nomina del Presidente è di competenza del Consiglio, che provvede entro 60 giorni dall'istituzione della Commissione, anche in assenza della proposta di cui al punto precedente.

5. Alla seduta della Commissione possono inoltre partecipare in qualità di consulenti senza diritto di voto tutti coloro che per specifiche competenze verranno di volta in volta ritenuti utili ad una trattazione più approfondita dell'argomento affrontato.

ART. 6 - DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. I componenti della Commissione restano in carica per 4 anni. La componente politica, qualora venga a parziale o totale scadenza nel corso del quadriennio, viene rinnovata con le modalità di cui al comma successivo, con mandato valevole fino all'originaria scadenza della Commissione.

2. Con dichiarazione a verbale della Commissione, saranno dichiarati decaduti i componenti che risultino assenti, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive.

3. La sostituzione dei componenti dimessi o decaduti avverrà con

- nuova designazione per i componenti indicati dalla Giunta;
- ulteriore individuazione nell'elenco risultante a seguito dell'avviso pubblico di cui al precedente articolo 5.

ART. 7 - ORGANI DELLA COMMISSIONE

1. Sono organi della Commissione

- il Presidente
- il plenum della Commissione - n. 20 membri -, di cui 9 nominati dalla Giunta e 11 dal Consiglio con le modalità sopra indicate;
- il Comitato esecutivo, composto di 5 persone nominate dal plenum tra i propri componenti.

2. La commissione può decidere di riunirsi sotto forma di *assemblea generale*, in seduta aperta ai cittadini e alle organizzazioni interessate.

3. Il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, che si esprime a maggioranza, ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività dei gruppi di lavoro, se costituiti.

4. La Commissione può eleggere, a maggioranza dei componenti assegnati, un Vice Presidente e si avvale di un funzionario che svolge le attività necessarie al buon funzionamento della stessa, secondo le disposizioni impartite dal Presidente.

5. I membri della Commissione prestano la propria attività a titolo gratuito.

ART. 8 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca, la presiede, ne coordina l'attività.

2. La Commissione è convocata con l'invio dell'ordine del giorno via mail agli indirizzi indicati dai componenti, di norma almeno cinque giorni prima della seduta; in casi di urgenza, il termine di convocazione è ridotto a 24 ore.

3. La Commissione deve essere convocata entro 10 giorni, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

4. La seduta è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei Commissari; in seconda convocazione, quando ne siano presenti almeno un terzo.

ART. 9 - VALIDITÀ DELLE DECISIONI

1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni riguardanti persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di un singolo commissario, si decida di procedere con voto segreto.

2. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

ART. 10 - GRUPPI DI LAVORO

1. La Commissione può svolgere la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito del Presidente, cittadini esterni alla Commissione che ne facciano richiesta o che siano invitati dalla Commissione.

2. I gruppi di lavoro sono istituiti dalla Commissione che ne definisce la formazione, i compiti, la durata e le modalità di funzionamento in base a specifici progetti presentati nel documento programmatico annuale.

3. Ogni gruppo di lavoro individua un coordinatore che tiene contatti con il Presidente, gli invia la convocazione del gruppo e partecipa ai lavori del Comitato esecutivo, ogni volta che venga ritenuto opportuno. I gruppi di lavoro possono, motivandone l'opportunità, riunirsi in sedi diverse da quella ordinarie

4. Ogni componente della Commissione può partecipare anche ai gruppi di lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto. I verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro pervengono alla Commissione..

ART. 11 - VERBALI DELLA COMMISSIONE

1. Delle sedute della commissione viene redatto un verbale a cura di un componente della commissione con funzione di verbalizzante. I commissari che vogliono far risultare a verbale le loro dichiarazioni sono tenuti a dettarle o a consegnarne il testo scritto. Il verbale è distribuito ai membri della Commissione nella seduta successiva, approvato dagli stessi e controfirmato dal presidente e dal verbalizzante.

ART. 12 – NORMA TRANSITORIA

1. La componente politica designata dalla Giunta in fase di prima attuazione di quanto previsto dal presente regolamento ha il compito di predisporre, con l'aiuto degli uffici dell'Unione, l'avviso pubblico per l'individuazione dei componenti della Commissione appartenenti alla società civile, nonché di individuare gli 11 membri effettivi tra le istanze pervenute, ferma restando la possibilità di cooptazione.

2. I componenti politici così designati restano in carica fino al completamento dell'azione di cui al comma 1, anche in caso di decadenza dal Consiglio dell'Unione.

3. All'atto della nomina dei componenti di società civile, vengono nuovamente designati dalla Giunta anche i componenti di parte politica.

PROPOSTA DI EMENDAMENTO TECNICO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Si propone di apportare la regolamento allegato "A" alla proposta di deliberazione sopra riportata le seguenti tre modifiche (rispetto al testo originario sono evidenziate in neretto le parti aggiunte e barrate le parti tolte):

ART. 5 comma 1: 1. La Commissione è costituita con deliberazione del Consiglio dell'Unione e resta in carica per 4 anni, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro ~~90~~ **45** gg. ~~dall'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione~~ **dalla scadenza della precedente.**

ART.6 comma 1: 1. I componenti della Commissione restano in carica per 4 anni. La componente politica, qualora venga a parziale o totale scadenza nel corso del quadriennio, viene rinnovata con le modalità di cui al comma ~~successivo~~ **3**, con mandato valevole fino all'originaria scadenza della Commissione.

ART.12 comma 1: La componente politica designata dalla Giunta in fase di prima attuazione ~~di quanto previsto dal~~ **del** presente regolamento , **di cui possono far parte anche i consiglieri appartenenti ai consigli dei comuni aderenti all'Unione Valdera**, ha il compito di predisporre, con l'aiuto degli uffici dell'Unione, l'avviso pubblico per l'individuazione dei componenti della Commissione appartenenti alla società civile, nonché di individuare gli 11 membri effettivi tra le istanze pervenute, ferma restando la possibilità di cooptazione.

Uditi gli interventi dei partecipanti al dibattito, contenuti nella registrazione depositata agli atti, si procede con le votazioni.

Sono nominati scrutatori i consiglieri Otello Cini, Stefano Giobbi e Roberto Taddei.

Ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento di Funzionamento del Consiglio dell'Unione Valdera si procede in primo luogo alla votazione relativa all'emendamento sopra riportato.

La votazione della proposta di emendamento, a scrutinio palese, ha il seguente risultato:

Votazione favorevole unanime dei 29 consiglieri presenti e votanti.

La Presidente del Consiglio dichiara pertanto approvato all'unanimità l'emendamento sopra riportato.

Si passa quindi alla votazione della proposta di deliberazione, già modificata nell'allegato "A" (articoli 5, 6 e 12) come indicato dall'emendamento appena approvato.

La votazione della proposta di deliberazione, già modificata nell'allegato "A" (articoli 5, 6 e 12) come indicato dall'emendamento, a scrutinio palese, ha il seguente risultato:

Votazione favorevole unanime dei 29 consiglieri presenti e votanti.

La Presidente del Consiglio proclama pertanto approvata la proposta di deliberazione modificata come previsto dall'emendamento approvato.

Letto, approvato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
F.to MARTINA BAGNOLI

Il Segretario verbalizzante
F.to NORIDA DI MAIO

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA DELL'UNIONE VALDERA

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sul provvedimento in oggetto specificato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Pontedera, 17.09.2012

Il Dirigente dell'Area Affari Generali
dell'Unione Valdera

F.to Giovanni Forte

Si esprime parere favorevole in linea tecnica sulla proposta di emendamento presentata in aula relativamente ad alcune parti dell'Allegato "A" (articoli 5, 6 e 12) della proposta deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267.

Si conferma altresì il parere tecnico favorevole sul complesso del testo della proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento sopraindicato.

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Pontedera, 24.09.2012

Il Dirigente dell'Area Affari Generali
dell'Unione Valdera

F.to Giovanni Forte

UNIONE VALDERA

Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola
Zona Valdera - Provincia di Pisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presso la sede dell'Unione Valdera e sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.unione.valdera.pi.it il giorno 27.09.2012.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA
F.to Giovanni Forte

La presente copia - in carta libera per uso amministrativo - è conforme all'originale depositato presso la sede dell'Unione Valdera in Pontedera, Via Brigate Partigiane n.4.

Pontedera, lì 27.09.2012

IL DIRETTORE GENERALE DELL'UNIONE VALDERA
F.to Giovanni Forte